



C O P I A

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 29 in data 29.07.2021 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000 (TUEL)

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di luglio alle ore **21:00** in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	POSLA SIMONA	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Presente	SENESE SONIA	Assente
FACCINI FRANCESCA	Assente	BETTOLINI RONALD	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
TEMPORITI ANNA	Presente		
ROSSI EZIO	Presente		

Totale presenti: **9**

Totale assenti: **2**

Assiste il Vice Segretario Comunale, **DOTT. CERIANI CARLO MARIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

All'avvio del punto all'ordine del giorno, prende atto che risultano presenti in audio-videoconferenza e trovandosi presso la Sede comunale il Sindaco Ing. Guglielmo Villani, il Vice Sindaco Pietro Invernizzi, il Cons. Manuele Ardesi e il Vice Segretario dott. Carlo Maria Ceriani nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale i Consiglieri: Vittorio Ettore Malvezzi, Chiara Invernizzi, Anna Temporiti, Ezio Rossi, Simona Posla e Ronald Bettolini.

introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola all'Ass.

L'Ass. Invernizzi illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 nonché ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73";

Dato atto che la presente deliberazione, in via convenzionale, si intende assunta presso la Sede comunale ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73";

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 21.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e relativa nota di aggiornamento;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 21.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 24/05/2021 adottata ai sensi dell'art. 228 del Tuel, ad oggetto: "D.LGS. 23.6.2011 N.118 ART. 3 - COMMA 4 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020. APPROVAZIONE";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 10/06/2021 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel ad oggetto: "ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021- ART. 176 D.LGS. 267/2000.";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 07/07/2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 28/08/2000 N. 267" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2021;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29/07/2021 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 8 D.LGS. 267/2000" proposta al Consiglio Comunale nella stessa seduta e propedeutica all'assestamento generale del bilancio e alla Verifica degli equilibri;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 16.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 1.718.336,21;

Visto l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi

squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

Vista la nota prot. n. 3756 del 29/06/2021 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2021 "APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ABBATTIMENTO "SALICI" PIAZZA DEL POPOLO VIA BERLINGUER" con cui il Responsabile del Settore Tecnico ha richiesto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs 267/2000;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	1.436.863,69	1.460.115,76
Spese correnti (Tit. I)	-	1.502.441,75	1.598.506,48
Quota capitale amm.to mutui	-	17.700,60	17.700,60
Differenza		- 83.278,66	- 156.091,32
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	30.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	+	0,00	102.812,66
FPV parte corrente	+	53.278,66	53.278,66
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00
Risultato		0,00	0,00

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio, e che è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 24/05/2021 .

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 30.06.2021 ammonta a €. 1.095.492,44;

- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30.06.2021 è pari a €. 0,00;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 14.847,09 alla luce della variazione approvata in aumento di € 7.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripianodel disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n. 267/2000; Visto il D.lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto che sulla presente deliberazione in merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Cons. Posla e Bettolini) resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Vice Segretario Comunale,

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
2. di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto disposto nella seduta odierna con distinto punto o.d.g. avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ABBATTIMENTO "SALICI" PIAZZA DEL POPOLO*

VIA BERLINGUER”;

- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano ulteriori variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
3. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

stante la necessità di utilizzare gli stanziamenti previsti nella variazione di bilancio per dar corso tempestivamente agli adempimenti sottostanti alle richieste presentate dai Responsabili dei servizi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Cons. Posla e Bettolini) resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Vice Segretario Comunale

DELIBERA

a) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI OZZERO

Città Metropolitana di Milano

Servizio Finanziario

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000).

Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 21.04.2021, in considerazione della proroga al **30 aprile 2021** del termine di approvazione disposta dall'articolo 30 comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso riduzione spese correnti e utilizzo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- ☐ deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 07/07/2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: *"VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 28/08/2000 N. 267"* da ratificare dal Consiglio Comunale;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- ☐ Delibera della Giunta Comunale n. 62 in data 10/06/2021 adottata ai sensi dell'art. 176 del Tuel, ad oggetto: *"ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021- ART. 176 D.LGS. 267/2000"*.

La Giunta ha altresì effettuato la variazione alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL per adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2021-2023 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvati con Delibera di Giunta n. 54 del 24/05/2021;

Inoltre, si specifica che non sono state adottate variazioni del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 16.06.2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 607.101,95 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				840.618,37
RISCOSSIONI	(+)	273.805,18	1.448.310,89	1.722.116,07
PAGAMENTI	(-)	201.072,33	1.311.833,35	1.512.905,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.049.828,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.049.828,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	872.410,79	419.440,79	1.291.851,58
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	93.629,35	328.705,12	422.334,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			53.278,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			147.731,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			1.718.336,21

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico

vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- l'eventuale congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le eventuali misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);

- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 3756 in data 29.06.2021 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Inoltre sono state poste in essere le azioni di controllo volte a:

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 54/2021) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	810.202,48	Titolo I	308.902,32
Titolo II	8.921,64	Titolo II	38.093,48
Titolo III	421.454,24	Titolo III	0,00
Titolo IV	45.000,00	Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VI	0,00	Titolo VII	75.338,67
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	6.273,22		
TOTALE	€. 1.291.851,58	TOTALE	€. 422.334,47

Alla data del 16.07.2021 risultano:

- riscossi con reversali residui attivi per un importo pari a € 190.815,84 (14,77%)

- pagati con mandati residui passivi per un importo pari a € 234.740,44 (55,58%).

Inoltre, si dà atto che non sono stati rilevati movimenti relativi all'intervenuta insussistenza né all'avvenuta sopravvenienza di residui attivi e passivi. Pertanto emerge una situazione di equilibrio.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo, inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

In considerazione delle attestazioni dei Responsabili di servizio, dall'analisi dell'entrata e della spesa e alla luce della variazione di assestamento proposta, le previsioni risultano essere adeguate all'andamento della gestione.

c) Organismi partecipati:

Non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30/06/2021 risulta così movimentato:



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1210- 001 COMUNE DI OZZERO

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012021 al 30062021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		1.049.828,76
Riscossioni:		
Residui	181.816,84	
Competenza	620.198,02	
Incassi senza reversali tab. WM000160	16.742,35	
Totale Riscossioni tab.WM000140	818.757,21	818.757,21
Pagamenti:		
Residui	228.989,34	
Competenza	543.865,89	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	238,30	
Totale Pagamenti	773.093,53	773.093,53
SALDO AL 30062021 (confrontare con totali A, B e C)		1.095.492,44

- ☐ Nel bilancio di previsione risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 7.847,09 per il quale si è proposto un aumento di € 7.000,00;

L'ente *non fa e non ha fatto ricorso* all'anticipazione di tesoreria durante l'esercizio in corso.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3² ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 962.282,88, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

"79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti."

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di

verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE (cap. 11898/695) dell'importo di €. 85.900,00.

² Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ^[1]_[5EP]

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.”

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- ☐ i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio in data 30/06/2021;
- ☐ tuttavia, in data 01/07/2021 il Responsabile del Servizio tecnico ha sottoscritto un verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità per € 8.155,70.
- ☐ con deliberazione di giunta comunale n. 74 del 15/07/2021 si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art. 191 comma 3 D.lgs. 267/2000 il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa, oltre che l'affidamento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016;
- ☐ il responsabile del Servizio tecnico ha predisposto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ai fini del conseguente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs 267/2000;

Descrizione del debito		Importo per spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	/	/
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	/	/
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	/	/
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	/	/
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 8.155,70	/
TOTALE		€ 8.155,70	/

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Non sussiste la fattispecie

Ozzero, 06/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Chiara Marelli


Comune di Ozzero

Provincia di Milano

Organo di revisione economico-finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS
267/2000**

Il sottoscritto dott. Panza Valentino Arturo, nominato revisore dei conti del Comune di Ozzero (MI) con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28 dicembre 2020, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera del consiglio comunale sopra indicata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci*

di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

PREMESSA

In data 15/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr verbale n. 8 del 08/04/2021).

In data 18/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (cfr verbale n. 8 del 25 maggio 2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.718.336,21 così composto:

fondi accantonati	per euro 967.676,84;
fondi vincolati	per euro 224.038,73;
fondi destinati agli investimenti	per euro 1.926,48;
fondi disponibili	per euro 524.694,16.

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 22 del 16/06/2021. Tuttavia facendo

seguito al Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis) che ha previsto l'istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni dell'esercizio della propria attività e considerato che per il Comune di OZZERO è stato stimato un contributo di € 7.619,00 (di cui imponibili € 6.625,22) si è ritenuto necessario riapprovare le tariffe già deliberate, applicando riduzioni per le utenze non domestiche nell'importo di euro 6.625,22

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Delibera n. 68 in data 07/07/2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Tuel da ratificare dal Consiglio Comunale (cfr verbale n.17 del 06/07/2021) che ha previsto l'applicazione di una quota di avanzo libero pari ad € 10.000,00.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Delibera n° 62 del 10/06/2021

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- Delibera n. 54 del 24/05/2021

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL,

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	€	- 68.134,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€	62.873,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	€	- 18.090,00
Saldo complessivo	€	- 23.351,00

L'Ente ha ritenuto opportuno non adeguare le risultanze del rendiconto 2020 in quanto già coerenti con quanto indicato in sede di certificazione

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

- c) la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d) la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e) il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f) il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30 giugno 2021;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 29 giugno 2021 prot. 3756 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Si segnala tuttavia, che in data 01/07/2021 il Responsabile del Servizio tecnico ha sottoscritto un verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità per € 8.155,70.

Con deliberazione di giunta comunale n. 74 del 15/07/2021 si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art. 191 comma 3 D.lgs. 267/2000 il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa, oltre che l'affidamento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016;

Il responsabile del Servizio tecnico ha predisposto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ai fini del conseguente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. E) del D.lgs 267/2000.

Tale importo trova copertura nell'applicazione di € 10.000 dell'avanzo disponibile citata in premessa.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che l'Organo di Revisione ha verificato l'adeguatezza dello stesso al rischio di inesigibilità secondo quanto disposto dai principi contabili.

Relativamente alle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale e all'operazione di assestamento generale si rimanda alla proposta di delibera avente per oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 8 D.LGS 267/2000 per la quale è già stato espresso il relativo parere.

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.049.828,76			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		53.278,66	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.460.115,76	1.458.846,35	1.458.846,35
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.598.506,48	1.470.493,78	1.469.817,80
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			85.900,00	85.900,00	85.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		17.700,60	18.352,57	19.028,55
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-102.812,66	-30.000,00	-30.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)		102.812,66	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	30.000,00	30.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		403.000,32	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		147.731,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		455.278,00	260.722,00	248.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	30.000,00	30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.006.009,32 0,00	230.722,00 0,00	218.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	102.812,66		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-102.812,66	0,00	0,00

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 06/07/2021 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

per quanto sopra esposto PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale indicata.

21 luglio 2021.

Il Revisore Unico



(Dott. Panza Valentino Arturo)

OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000 (TUEL)

PARERI PREVENTIVI

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MARELLI CHIARA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO MARELLI CHIARA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CERIANI CARLO MARIA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **23/08/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 23/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/08/2021 al 07/09/2021.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to